

Fondazione Luca Pacioli



**MISURE FISCALI PREVISTE  
DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005**  
*(Legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

*Documento n. 2 dell'11 gennaio 2005*

**SCHEDA DI LETTURA**

## INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. AUMENTO DELLE IMPOSTE FISSE DI REGISTRO, DI BOLLO E DI ALTRE IMPOSTE D'ATTO (Art. 1, comma 300)	"	2
2. AUMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF E IRES (Art. 1, comma 301)	"	2
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI	"	2
3.1. <i>Integrazione degli atti per i quali è previsto l'obbligo di indicazione del codice fiscale</i> (Art. 1, commi da 332 a 334)	"	2
3.2. <i>Revisione delle rendite catastali e aggiornamento della banca dati catastali</i> (Art. 1, commi da 335 a 339)	"	3
3.3. <i>Definizione interpretativa di "fabbricati e costruzioni stabili" ai fini catastali</i> (Art. 1, comma 540)	"	4
3.4. <i>Superficie di riferimento delle unità immobiliari ai fini della TARSU</i> (Art. 1, comma 340)	"	4
3.5. <i>Lotta all'evasione sulle locazioni</i> (Art. 1, commi da 341 a 346)	"	4
3.6. <i>Divieto di riutilizzazione commerciale dei dati catastali</i> (Art. 1, commi da 367 a 373)	"	5
3.7. <i>Aggiornamento degli atti catastali</i> (Art. 1, commi 374 e 375)	"	6
3.8. <i>Esenzione dalle imposte d'atto per i trasferimenti degli immobili dei comuni</i> (Art. 1, comma 275)	"	7
4. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODELLO F24	"	7
5. RIDUZIONE DELL'IRAP	"	7
5.1. <i>Deduzione dei costi per il personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo</i> (Art. 1, comma 347, lett. a) e b) e 348)	"	7
5.2. <i>Adeguamento delle deduzioni dall'imponibile</i> (Art. 1, comma 347, lett. c) e 348)	"	8
5.3. <i>Deduzione per incremento occupazionale</i> (Art. 1, comma 347, lett. d) e 348)	"	8
6. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	"	9
6.1. <i>Deduzioni per oneri di famiglia</i> (Art. 1, comma 349)	"	10
6.2. <i>Nuove aliquote d'imposta</i> (Art. 1, commi 349, lett. c) e 350)	"	11
6.3. <i>Adeguamento delle disposizioni relative alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente</i> (Art. 1, comma 353)	"	11
7. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E MAGGIORAZIONE REGIONALE IRAP (Art. 1, commi 61, 174 e 175)	"	12
8. CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI IVA	"	12
8.1 <i>Presentazione della dichiarazione in via telematica</i> (Art. 1, comma 377)	"	12

8.2. Mappatura delle vetture acquistate negli altri Paesi UE (Art. 1, commi da 378 a 380 e 382)	Pag.	12
8.3. Cessioni all'esportazione. Comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente (Art. 1, commi da 381 a 385)	"	13
8.4. Solidarietà del cessionario per le cessioni di beni a prezzi inferiori al valore normale (Art. 1, comma 386)	"	13
8.5. Elenco dei clienti e dei fornitori	"	14
9. PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA	"	14
9.1. Soggetti (Art. 1, commi 387 e 388)	"	14
9.2. Procedura ed effetti (Art. 1, commi 387, da 389 a 392, 394 e 398)	"	15
9.3. Vantaggi per il contribuente (Art. 1, commi 393, 394, 396 e 397)	"	17
9.4. Cessazione degli effetti della pianificazione fiscale (Art. 1, comma 398)	"	18
9.5. Mancato rispetto della pianificazione fiscale (Art. 1, comma 395)	"	18
10. STUDI DI SETTORE	"	19
10.1. Revisione (Art. 1, commi da 399 a 401)	"	19
10.2. Rilievo ai fini dell'accertamento (Art. 1, commi 407 e 408)	"	19
10.3. Soggetti interessati (Art. 1, commi 409 e 410)	"	20
10.4. Adeguamento (Art. 1, comma 411)	"	21
11. POTENZIAMENTO DEI POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI (Art. 1, commi da 402 a 404)	"	22
12. ACQUISIZIONE DEL CODICE FISCALE PER QUALSIASI RAPPORTO FINANZIARIO (Art. 1, comma 332)	"	23
13. COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (Art. 1, comma 412)	"	23
14. RESPONSABILITÀ PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE (Art. 1, comma 414)	"	23
15. POTERI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (Art. 1, commi 415, 416 e da 425 a 427)	"	24
16. TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (Art. 1, commi 417 e 420)	"	25
17. RATEAZIONE DELLE IMPOSTE RISULTANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE O CONSEGUENTI A CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (Art. 1, commi 418 e 419)	"	25
18. RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA NON SPETTANTI (Art. 1, commi da 421 a 423)	"	25
19. PROROGA DEI TERMINI PER L'ISCRIZIONE A RUOLO (Art. 1, comma 424)	"	26

20. ADEMPIMENTI IVA PER LE IMPRESE CHE OPERANO NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE (Art. 1, commi da 429 a 432)	Pag.	26
21. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE SOCIETA' COOPERATIVE	"	26
21.1. Cooperative a mutualità prevalente (Art. 1, commi da 460 a 463)	"	26
21.2. Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (Art. 1, commi da 464 a 466)	"	27
21.3. Aliquota ridotta ai fini IVA per talune prestazioni (Art. 1, comma 467)	"	28
22. ADEMPIMENTI IVA PER SERVIZI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER SERVIZI DI FOGNATURA (Art. 1, comma 471)	"	28
23. AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA (Art. 1, commi da 473 a 478)	"	28
24. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI TABACCHI (Art. 1, commi da 485 a 487)	"	29
25. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTO ED ENALOTTO (Art. 1, commi da 488 a 494)	"	30
26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOGIUOCHI (Art. 1, commi da 495 a 502)	"	30
27. IVA INDETRAIBILE PER MOTOCICLI E AUTOVETTURE (Art. 1, comma 503)	"	30
28. PROROGA AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRPEF ED IVA (Art. 1, commi da 504 a 506)	"	31
29. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI EDIFICABILI (Art. 1, comma 376)	"	31
30. PROROGA AGEVOLAZIONI PER I COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE (Art. 1, comma 507)	"	32
31. PROROGA AGEVOLAZIONI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO (Art. 1, comma 508)	"	32
32. IRAP SUL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA (Art. 1, comma 509)	"	32
33. DISPOSIZIONI A FAVORE DI AGRICOLTURA, PESCA E PRODOTTI ENERGETICI (Art. 1, commi 510, 513 e 571)	"	32
34. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA (Art. 1, commi da 511 a 523)	"	33

**MISURE FISCALI PREVISTE  
DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005**  
(Legge 30 dicembre 2004, n. 311)

**Premessa**

La manovra finanziaria di fine anno 2004 è stata realizzata con due provvedimenti normativi:

- **la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005)**, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 192 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004;
- **il D.L. 29 novembre 2004, n. 282**, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2004, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2004.

Il quadro delle misure adottate dovrà essere completato con altro “provvedimento per lo sviluppo”, ancora non presentato, che conterrà interventi per il rilancio della competitività e misure per la tutela del potere d’acquisto.

La legge finanziaria per il 2005<sup>1</sup>, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, persegue l’obiettivo programmatico di ridurre il deficit di bilancio al 2,7% del PIL, rispetto all’andamento tendenziale 2005, stimato al 4,4% del PIL, e in questa prospettiva interviene su una pluralità di materie, anche tributarie. In questo ambito, è stato pure attuato un importante modulo della riforma fiscale, con la riduzione tra l’altro delle aliquote IRPEF.

Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, introduce l’obbligo di versamenti in acconto per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale dalle banche, per le ritenute sugli interessi dei libretti di risparmio postale e per l’imposta sulle assicurazioni.

La presente scheda di lettura fornisce una prima informazione sulle disposizioni di natura tributaria di generale interesse contenute nella legge finanziaria per il 2005.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Il disegno di legge è stato presentato alla Camera il 30 settembre scorso (Atto Camera n. 5310) ed è stato definitivamente approvato dal Senato in data 29 dicembre 2004 (Atto Senato 3223-B).

## 1. AUMENTO DELLE IMPOSTE FISSE DI REGISTRO, DI BOLLO E DI ALTRE IMPOSTE D'ATTO

(Art. 1, comma 300)

E' disposto un aggiornamento degli importi fissi di taluni prelievi: l'imposta di registro, la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo, l'imposta ipotecaria e catastale, alcune tasse ipotecarie e diritti speciali<sup>2</sup>.

L'aggiornamento sarà attuato con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005.

## 2. AUMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF E IRES

(Art. 1, comma 301)

A decorrere dal periodo d'imposta 2006<sup>3</sup>, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 %, mentre quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 %.

## 3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI

La legge finanziaria per il 2005 contiene numerose misure relative agli immobili.

### 3.1. *Integrazione degli atti per i quali è previsto l'obbligo di indicazione del codice fiscale*

(Art. 1, commi da 332 a 334)

E' obbligatorio indicare il codice fiscale sui seguenti documenti:

- permessi di costruzione o altro atto di assenso, comunque denominato, in materia di attività edilizia;
- denunce di inizio attività (*Dia*) presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia.

I dati e le notizie relativi ai predetti atti sono comunicati dagli uffici pubblici all'anagrafe tributaria.

---

<sup>2</sup> Di cui al titolo III della tabella A allegata al D.L. n. 533/54, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869 del 1954 e successive modificazioni.

<sup>3</sup> In corso al 31 dicembre 2006.

Il codice fiscale è obbligatorio, oltre che per i contratti di somministrazione di energia elettrica (già previsto), anche per i contratti di somministrazione di:

- servizi idrici;
- gas.

E' stato eliminato l'obbligo di indicare il codice fiscale nei contratti telefonici (previsto dal disegno di legge).

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società che erogano i servizi devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti tali contratti insieme ai dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza.

Questi ultimi dati catastali saranno acquisiti per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° aprile 2005. Per i contratti in essere i dati catastali saranno richiesti in occasione del rinnovo o della modificazione del contratto.

### *3.2 Revisione delle rendite catastali e aggiornamento della banca dati catastali (Art. 1, commi da 335 a 339)*

**I comuni devono richiedere all'Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata** site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale - ai fini della applicazione dell'ICI - si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.

Gli stessi comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero, la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, **richiedono ai proprietari dell'immobile la presentazione di atti di aggiornamento.**

Qualora i soggetti interessati non ottemperino alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico del contribuente, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate.

Le rendite catastali, dichiarate o comunque attribuite, produrranno effetto fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero in assenza della suddetta indicazione dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Le modalità per rendere operative le disposizioni sopra illustrate saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.

Gli importi della sanzione minima e massima per la mancata richiesta di iscrizione al catasto degli immobili sono aumentati, e fissati rispettivamente a 258 euro ed a 2.066 euro.

### 3.3. *Definizione interpretativa di “fabbricati e costruzioni stabili” ai fini catastali (Art. 1, comma 540)*

La disciplina sulla formazione del nuovo catasto edilizio urbano fornisce, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la definizione di immobili urbani, in questi termini:

*“Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.*

*Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo” (art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652).*

La legge finanziaria, con disposizione interpretativa e quindi con effetto retroattivo, stabilisce che “i fabbricati e le costruzioni stabili” sono costituiti:

*“dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso”.*

**Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo.**

### 3.4. *Superficie di riferimento delle unità immobiliari ai fini della TARSU (Art. 1, comma 340)*

Dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, **la superficie di riferimento ai fini dell'applicazione della TARSU non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.**

Per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio le superfici dichiarate che siano inferiori alla quota prevista, a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio. Di ciò è data comunicazione al contribuente.

Nel caso in cui manchino i dati necessari per quantificare la superficie, il comune invita i soggetti privati intestatari catastali a presentare la planimetria catastale agli uffici del Territorio.

### 3.5. *Lotta all'evasione sulle locazioni (Art. 1, commi da 341 a 346)*

**Ai fini civilistici, i contratti di locazione sono nulli se non registrati.**

Sotto il profilo tributario, **l'accertamento fiscale è escluso:**

- ai fini dell'imposta di registro, se il canone di locazione dichiarato è almeno pari al 10% del valore catastale dell'immobile (pari, per i fabbricati, al reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, 5%, e moltiplicato per 100<sup>4</sup>);
- ai fini delle imposte sul reddito, se il reddito del fabbricato è dichiarato nella misura corrispondente al canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%, ovvero, se superiore, nella misura corrispondente al 10% del valore catastale dell'immobile (come sopra determinato).

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

Per la determinazione del reddito, l'importo del canone è presunto nella misura del 10% del valore catastale dell'immobile (come sopra determinato)<sup>5</sup>.

In relazione all'obbligo imposto a chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato di dare **comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza** dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità della controparte (acquirente o locatario), è disposto:

- il modello di comunicazione, approvato per decreto, va inoltrato all'Agenzia delle entrate in via telematica;
- la comunicazione può essere effettuata anche per il tramite degli intermediari incaricati e per il tramite degli uffici dell'Agenzia;
- l'Agenzia comunica i dati relativi al Ministero dell'interno;
- la registrazione dell'atto di cessione o locazione vale anche come adempimento dell'obbligo di comunicazione;
- l'obbligo di comunicazione è esteso agli intermediari immobiliari.

### **3.6. Divieto di riutilizzazione commerciale dei dati catastali** (Art. 1, commi da 367 a 373)

Per contrastare l'elusione fiscale e per tutelare la fede pubblica è **vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed**

---

<sup>4</sup> Ovvero, moltiplicato per 34 (fabbricati C/1, negozi, ed E) o per 50 (fabbricati A/10, uffici, e D, opifici). I moltiplicatori sono stati aumentati con l'art. 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e con l'art. 1-bis del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

<sup>5</sup> Le nuove disposizioni sull'accertamento tributario dei canoni di locazione, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte sui redditi, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3 (contratti di locazione stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative), e 4, commi 2 e 3 (contratti di locazione stipulati sulla base delle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, nel caso non siano definiti gli accordi in sede locale), della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**ipotecarie tenuti dagli uffici dell' Agenzia del territorio.** Si ha riutilizzazione commerciale quando i dati, documenti o informazioni sono ceduti o forniti a terzi (anche in copia) dai soggetti che li hanno acquisiti anche telematicamente dagli uffici dell' Agenzia del territorio.

Le attività di riutilizzazione commerciale di tali dati sono consentite solo se regolate da specifiche convenzioni stipulate con l' Agenzia del Territorio che disciplinino modalità di raccolta, conservazione, elaborazione dei dati, nonché riutilizzo consentito.

Chi attua una riutilizzazione commerciale non consentita è soggetto a una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso tra il triplo e il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti.

L' accertamento è demandato al Corpo della guardia di finanza che si avvarrà della collaborazione dell' Agenzia del territorio.

### **3.7 Aggiornamento degli atti catastali** (Art. 1, commi 374 e 375)

A decorrere dal 1° marzo 2005, **si può provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto con procedure telematiche**, mediante un modello informatizzato sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico o dal soggetto che deve presentare la dichiarazione. In caso di mancato funzionamento del collegamento telematico l' aggiornamento può essere effettuato mediante supporto informatico.

Con provvedimenti del direttore dell' Agenzia del territorio:

- sarà stabilita la progressiva attivazione del servizio;
- sarà approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali;
- saranno stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei dati;
- saranno fissati termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello e dei documenti ad esso relativi ed alla conservazione dei documenti cartacei originali;
- saranno stabilite le modalità di versamento dei tributi dovuti.

L' Agenzia del territorio può notificare ai soggetti intestatari gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, avvalendosi di procedure automatizzate.

### 3.8. *Esenzione dalle imposte d'atto per i trasferimenti degli immobili dei comuni* (Art. 1, comma 275)

Gli atti, i contratti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

## 4. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODELLO F24

Nella versione originaria del disegno di legge finanziaria 2005 era disposto che il pagamento dell'ICI dovesse avvenire utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato (F24).

Tale previsione non è stata mantenuta nel testo della legge definitivamente approvato dal Parlamento. Rimane quindi confermato che **l'ICI va versata secondo le modalità deliberate dai singoli comuni.**

## 5. RIDUZIONE DELL'IRAP

Sono state introdotte importanti misure finalizzate alla riduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Le misure si concretizzano nel riconoscimento di talune deduzioni fiscali dalla base imponibile di detta imposta.

### 5.1. *Deduzione dei costi per il personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo* (Art. 1, commi 347, lett. a) e b), e 348)

A decorrere dal 2005<sup>6</sup>, per tutti i contribuenti IRAP, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni, **dalla base imponibile IRAP potranno essere dedotti i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo**<sup>7</sup>.

La deduzione è consentita a condizione che la effettività di detti costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale della società o ente contribuente, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista che sia iscritto nel regi-

---

<sup>6</sup> Più precisamente, dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004.

<sup>7</sup> Compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti al fine della realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

stro dei revisori dei conti e nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

L'attestazione è eseguita nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Evidentemente, si tratta di una misura volta ad incentivare il settore della ricerca e quello dello sviluppo, decisivi per l'incremento della competitività delle imprese.

### 5.2. *Adeguamento delle deduzioni dall'imponibile* (Art. 1, comma 347, lett. c) e 348)

Sono state **adeguate le deduzioni dall'imponibile** operanti per il periodo d'imposta 2004. Pertanto, per i soggetti passivi IRAP<sup>8</sup>, e quindi anche per i professionisti, a decorrere dal periodo d'imposta 2005<sup>9</sup>, sono ammessi in deduzione (fino a concorrenza) i seguenti nuovi importi:

- euro 8.000, se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- euro 6.000, se la base imponibile supera euro 180.759,91, ma non euro 180.839,91;
- euro 4.000, se la base imponibile supera euro 180.839,91, ma non euro 180.919,91;
- euro 2.000, se la base imponibile supera euro 180.919,91, ma non euro 180.999,91.

### 5.3. *Deduzione per incremento occupazionale* (Art. 1, comma 347, lett. d) e 348)

E' stata introdotta **una ulteriore deduzione temporanea dalla base imponibile IRAP, connessa con l'incremento delle assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.**

Al riguardo rilevano gli incrementi del predetto personale verificatisi nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 (2005, 2006 e 2007).

La deduzione è riconosciuta in misura pari al costo del predetto personale, per un importo massimo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. La deduzione è raddoppiata per le "aree svantaggiate"<sup>10</sup>.

Anche di tale deduzione possono beneficiare tutti i soggetti passivi IRAP, con la sola esclusione delle amministrazioni pubbliche.

L'aumento occupazionale deve essere valutato al netto delle diminuzioni di personale che si sono verificate in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del

---

8 Escluse le amministrazioni pubbliche.

9 Più precisamente, dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004.

10 Dette aree sono individuate dalla *Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006*.

Codice civile ovvero in società che fanno capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Alcune particolarità nell'individuazione dell'incremento della base occupazionale sono stabilite per:

- *enti privati residenti* (diversi dalle società) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e società ed enti di ogni tipo non residenti: per tali soggetti, la base occupazionale e la deduzione per l'incremento della stessa sono individuate solamente con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale (ai fini dell'incremento non rilevano i trasferimenti dei dipendenti dall'attività istituzionale a quella commerciale);
- *imprese di nuova costituzione*: per esse non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono, anche parzialmente, attività di imprese giuridicamente preesistenti (ad esclusione delle attività sottoposte a limiti numerici o di superficie);
- *imprese subentranti* ad altre nella gestione di servizi pubblici (anche gestiti da privati): in questo caso, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello delle imprese sostituite.

**La deduzione per incremento occupazionale di cui si è detto sarà operante soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea.**

## 6. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Sono introdotte importanti novità alla disciplina IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 2005, con la **rideterminazione delle aliquote** e con la **sostituzione delle detrazioni d'imposta (diverse da quelle per oneri) con altrettante deduzioni**. Sono state eliminate le detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente o da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

Resta confermato che i contribuenti possono applicare la disciplina previgente, se più favorevole<sup>11</sup>.

La materia è stata oggetto di una prima circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 3 gennaio 2005.

---

<sup>11</sup> I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per il 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli (cfr. art. 1, comma 352).

### 6.1. Deduzioni per oneri di famiglia (Art. 1, comma 349)

Per gli oneri di famiglia sono riconosciute deduzioni dall'imposta, in luogo delle precedenti detrazioni, secondo la seguente tabella:

DEDUZIONE	IMPORTO DELLA DEDUZIONE
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato	3.200 euro
Per ciascun figlio <sup>12</sup>	2.900 euro
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	3.450 euro
Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato	3.200 euro
Per ogni figlio portatore di <i>handicap</i>	3.700 euro

E' stata inoltre introdotta una nuova deduzione per spese documentate sostenute per l'assistenza personale, secondo la seguente tabella:

DEDUZIONE	IMPORTO DELLA DEDUZIONE
Per spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana <sup>13</sup>	Fino ad un massimo di 1.820 euro

Tutte le deduzioni di cui sopra spettano per la parte che corrisponde al rapporto tra l'importo di 78.000 euro (aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo) e l'ammontare di 78.000 euro. Se detto rapporto è maggiore o uguale ad 1, la deduzione spetta per intero; se esso corrisponde a zero o risulta minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, si computano le prime quattro cifre decimali, ai fini del predetto rapporto.

<sup>12</sup> Compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'importo deducibile va ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

<sup>13</sup> Le medesime spese sono deducibili anche se sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'art. 433 del Codice civile.

**6.2. Nuove aliquote d'imposta**  
(Art. 1, commi 349, lett. c) e 350)

**Le aliquote dell'imposta sul reddito IRPEF sono state ridefinite.**

Nelle tabelle che seguono sono presentate, in sintesi, le aliquote vigenti rispettivamente prima e dopo l'entrata in vigore della Finanziaria per il 2005.

<b>Fino all'anno 2004</b>	
<i>SCAGLIONI</i>	<i>ALIQUTA</i>
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro	29%
Oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro	31%
Oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro	39%
Oltre 70.000 euro	45%
<b>Dal 1° gennaio 2005</b>	
<i>SCAGLIONI</i>	<i>ALIQUTA</i>
Fino a 26.000 euro	23%
Oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro	33%
Oltre 33.500 euro e fino a 100.000 euro	39%
Oltre 100.000 euro	39% + 4%

Per i redditi che superano 100.000 euro è introdotto un *contributo di solidarietà* del 4%, che si aggiunge all'aliquota del 39%. Circa la natura di tale contributo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che "esso va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un'ulteriore aliquota d'imposta"<sup>14</sup>.

**6.3. Adeguamento delle disposizioni relative alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente**  
(Art. 1, comma 353)

Le disposizioni degli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state adeguate, in modo da recepire la sostituzione delle precedenti detrazioni in deduzioni dall'imposta.

<sup>14</sup> Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 2 del 3 gennaio 2005, paragrafo 5.

## 7. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E MAGGIORAZIONE REGIONALE IRAP<sup>15</sup> (Art. 1, commi 61, 174 e 175)

La sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP è confermata sino al 31 dicembre 2005.

In deroga a tale sospensione, le regioni possono deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP già disposti, quando sia necessario per il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario o per la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario.

## 8. CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI IVA

Numerose disposizioni sono dedicate alla lotta all'evasione fiscale dell'IVA.

### 8.1 *Presentazione della dichiarazione in via telematica* (Art. 1, comma 377)

**Sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione in via telematica i contribuenti che hanno realizzato un volume di affari ai fini IVA inferiore a 10.000 euro** (il limite precedente era di 25.800 euro).

### 8.2 *Mappatura delle vetture acquistate negli altri Paesi UE* (Art. 1, commi da 378 a 380 e 382)

Per contrastare le frodi IVA sui veicoli provenienti dai Paesi UE, è disposto che i **soggetti d'imposta debbano trasmettere al Dipartimento dei trasporti terrestri** (entro 15 giorni dall'acquisto e, comunque, prima dell'immatricolazione) **il numero identificativo intracomunitario e il numero del telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati.**

Per i successivi passaggi interni che precedono l'immatricolazione del veicolo, il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. Ove manchino le informazioni da parte dei soggetti d'imposta, gli uffici preposti non possono procedere all'immatricolazione.

---

<sup>15</sup> Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data del 1° gennaio 2005, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale (cfr. art. 1, comma 51).

La comunicazione dei dati indicati è presentata – entro quindici giorni dalla vendita – anche nel caso di cessione intracomunitaria o di esportazione degli stessi veicoli.

I contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui si è detto saranno stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, un’apposita convenzione definirà la procedura di invio telematico all’Agenzia delle entrate delle informazioni di cui sopra, per le quali la medesima agenzia delle Entrate dovrà coordinarsi con gli altri organi preposti all’attività di controllo in materia di IVA.

**8.3. Cessioni all’esportazione. Comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute dal cedente**  
(Art. 1, commi da 381 a 385)

**Il cedente o prestatore, che riceve dal proprio cliente una lettera d’intento** (di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta), **ha l’obbligo di trasmettere in via telematica all’agenzia delle entrate, entro il 16 del mese successivo, i dati contenuti nella stessa lettera d’intento**, secondo le modalità che saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Il cedente o prestatore che ometta l’adempimento, o invii la comunicazione con dati incompleti o inesatti, è soggetto ad una specifica sanzione amministrativa ed è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa, correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.

Per esigenze di coordinamento, l’agenzia delle Entrate deve condividere con gli altri organi preposti ai controlli in materia di IVA le informazioni inviate dal cedente o dal prestatore.

Le nuove disposizioni intendono contrastare i fenomeni di frode, imponendo al cedente o prestatore di dare notizia all’ufficio finanziario delle cessioni che effettua senza applicazione dell’imposta, in quanto il cliente ha comunicato (con la lettera d’intento) di aver realizzato cessioni alle esportazioni in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari.

**8.4. Solidarietà del cessionario per le cessioni di beni a prezzi inferiori al valore normale**  
(Art. 1, comma 386)

**I contribuenti IVA che acquistano determinati beni o servizi** (da individuare con apposito decreto ministeriale) **a prezzi inferiori rispetto al loro valore normale**

**sono solidalmente responsabili per il mancato versamento dell'imposta da parte del cedente.**

L'acquirente potrà provare - documentalmente - che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili ovvero sulla base di specifiche norme di legge o, comunque, che non c'è alcun collegamento tra il livello del prezzo del bene ceduto ed il mancato pagamento dell'imposta.

#### *8.5. Elenco dei clienti e dei fornitori*

L'originaria versione del disegno di legge prevedeva che la comunicazione dei dati IVA dovesse essere integrata con la presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori.

Tale misura, che rappresentava la riproposizione di un adempimento già dovuto per il passato, non è stata mantenuta nel testo definitivo della Finanziaria.

## **9. PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA**

Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto un nuovo istituto, denominato "Pianificazione fiscale concordata".

### *9.1. Soggetti (Art. 1, commi 387 e 388)*

Le categorie di contribuenti cui è destinato il nuovo istituto sono:

- **gli esercenti arti e professioni** (percettori di reddito di lavoro autonomo)
- **i titolari di reddito d'impresa**

a cui si applicano gli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Sono esclusi i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

- per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- che svolgono dal 1° gennaio 2004 un'attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
- non in attività in almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;

- che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;
- che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini IVA per gli stessi periodi d'imposta del punto precedente;
- che non hanno comunicato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

## 9.2. Procedura ed effetti

(Art. 1, commi 387, da 389 a 392, 394 e 398)

**La pianificazione fiscale si realizza attraverso una proposta dell'Agenzia delle entrate comunicata al singolo contribuente<sup>16</sup> e una adesione facoltativa di questo.**

La "pianificazione fiscale concordata";

- determina la **definizione preventiva della base imponibile caratteristica dell'attività svolta per un triennio**
- e comporta una **riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.**

In altri termini, fermo rimanendo l'obbligo di dichiarare per ciascun anno i ricavi o compensi e i redditi nella misura effettivamente conseguita, il contribuente ha la possibilità di aderire ad una proposta di pianificazione fiscale formulata dall'Agenzia, volta a predeterminare anticipatamente il reddito ordinario imponibile minimo che si ritiene conseguibile per un triennio. L'adesione alla proposta di pianificazione permette al contribuente di ottenere una riduzione della tassazione sulla parte di reddito dichiarato eccedente rispetto alla misura pianificata e, come si dirà subito dopo, determina talune limitazioni ai poteri di accertamento degli uffici.

La proposta individuale di pianificazione è formulata dall'Agenzia sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati desunti dall'andamento dell'economia nazionale e di settore, della coerenza dei componenti negativi di reddito nonché di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

L'adesione del contribuente si perfeziona – ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi ai dati risultanti dagli studi di settore (per ciascun periodo d'imposta) – con l'accettazione degli importi proposti, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

---

<sup>16</sup> Le modalità di invio delle proposte, anche in forma telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari, professionisti incaricati, nonché le modalità di adesione saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 1, comma 398, ultimo periodo).

L'adesione deve essere comunicata all'Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Sempre nel termine di 60 giorni, la proposta può essere definita in contraddittorio con l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, qualora il contribuente possa documentare un'evidente infondatezza della proposta, in presenza delle seguenti situazioni:

- a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
- b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.<sup>17</sup>

In altri termini, l'adesione del contribuente si perfeziona con l'accettazione degli importi proposti dall'Agenzia o con la definizione degli importi in contraddittorio con l'ufficio. **Con tale adesione il contribuente si impegna a dichiarare il reddito imponibile dell'attività svolta, per ogni singolo anno del triennio, nella misura proposta dall'Agenzia o nella misura eventualmente definita in contraddittorio con l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.** L'impegno non riguarda eventuali componenti positivi o negativi di carattere straordinario.

Ne deriva che, ove dalle scritture contabili risultino redditi in misura inferiore, il contribuente ha l'obbligo di integrare fino al minimo pianificato.

Circa l'inciso "*ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi ai dati risultanti dagli studi di settore per ciascun periodo d'imposta*", si ritiene che con esso la norma abbia voluto confermare l'onere del contribuente di adeguamento in dichiarazione, qualora i ricavi o compensi e redditi evidenziati nelle scritture contabili non siano coerenti con quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore<sup>18</sup>.

Ai fini IVA, per gli stessi periodi d'imposta, il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. All'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica - tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali - l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili e il volume d'affari dichiarato.

Si segnala infine che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze saranno:

---

<sup>17</sup> L'esistenza delle due situazioni indicate può essere asseverata dai soggetti abilitati in base alle norme vigenti (cfr. art. 1, comma 392).

<sup>18</sup> Una conferma in questo senso si desume dalla disposizione che prevede l'accertamento parziale dell'ufficio "anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore" (cfr. art. 1, comma 395).

- individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi trova applicazione la pianificazione;
- approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta<sup>19</sup>.

### 9.3. *Vantaggi per il contribuente* (Art. 1, commi 393, 394, 396 e 397)

A fronte dell'impegno assunto, il contribuente ottiene alcuni vantaggi.

Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione:

- **l'amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare le dichiarazioni:**
  - ai fini delle imposte sul reddito (art. 39 del D.P.R. n. 600/1973);
  - ai fini IVA (artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972);
- **le aliquote marginali dell'imposta sul reddito (esclusa quella del 23%) e l'aliquota IRES sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;**
- **è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato<sup>20</sup>.**

I vantaggi non operano se:

- il reddito dichiarato diverga da quanto conseguito effettivamente ovvero non siano adempiuti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.P.R. n. 633/1972 e dalle altre disposizioni in materia di IVA. Rimane ferma, in questo caso, l'inibizione dei poteri di accertamento presuntivo per inattendibilità delle scritture contabili (di cui all'art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 55, comma 2, n. 3) del D.P.R. n. 633/1972);
- siano constatate, a carico del contribuente, condotte che integrino taluni delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (relativo ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)<sup>21</sup>;
- dopo controlli e segnalazioni – anche esterne all'amministrazione finanziaria – emergano dati ed elementi difformi da quelli da esso comunicati e presi a base dall'Agenzia delle entrate per la formulazione della proposta di pianificazione.

---

<sup>19</sup> Saranno pure rideterminati i periodi d'imposta rilevanti per l'esclusione dall'accesso alla pianificazione fiscale concordata per i contribuenti nei confronti dei quali la pianificazione opera a decorrere da periodi d'imposta diversi dal 2005.

<sup>20</sup> Fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Restano salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di eseguire versamenti volontari.

<sup>21</sup> Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- la presentazione di dichiarazioni fraudolente ovvero infedeli;
- la omissione della presentazione della dichiarazione;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Per quanto riguarda in particolare i poteri di accertamento, da tale disciplina sembra potersi ricavare che, nei confronti dei contribuenti che abbiano aderito alla pianificazione fiscale:

- l’Agenzia delle entrate conserva i poteri di accertamento;
- tali poteri di accertamento non possono di regola tradursi in una rettifica delle dichiarazioni presentate, a meno che su base analitica l’ufficio non sia in grado di dimostrare che il reddito dichiarato diverge da quello effettivo ovvero che non sono stati adempiuti gli obblighi formali e sostanziali ai fini IVA (o anche abbia contestato condotte delittuose);
- in tale ultimo caso, l’ufficio recupera il potere di rettificare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, con la possibilità di avvalersi delle presunzioni derivanti dall’applicazione degli studi settore.

#### *9.4. Cessazione degli effetti della pianificazione fiscale (Art. 1, comma 398)*

La pianificazione fiscale concordata (e quindi l’impegno del contribuente a dichiarare e i vantaggi conseguenti all’adesione) cessa di avere effetto se l’attività svolta effettivamente dal contribuente varia durante il triennio (per esempio, un commerciante di legname diventa commerciante di articoli sportivi). La cessazione degli effetti si produce dal periodo d’imposta in cui la variazione si è verificata.

#### *9.5. Mancato rispetto della pianificazione fiscale (Art. 1, comma 395)*

**Il contribuente, che non dichiara ricavi o compensi e redditi nella misura che si era impegnato a dichiarare, deve comunicarlo nella dichiarazione dei redditi.**

In tal caso, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale, sia ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del reddito oggetto dell’accordo, sia ai fini IVA, in ragione del volume d’affari corrispondenti ai ricavi o compensi a base dell’accordo. L’accertamento parziale può essere evitato solo nelle ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili, mediante il procedimento di accertamento con adesione.

L’accertamento parziale di cui si è detto è effettuato dall’Agenzia delle entrate anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

## 10. STUDI DI SETTORE

Sono stati significativamente modificati taluni aspetti della disciplina degli studi di settore.

### 10.1. Revisione

(Art. 1, commi da 399 a 401)

**Gli studi di settore sono soggetti a revisione, di regola, ogni quattro anni dalla relativa entrata in vigore** ovvero dall'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica a cui si riferiscono<sup>22</sup>.

La revisione degli studi di settore è programmata entro il mese di febbraio di ogni anno dall'Agenzia delle entrate con un provvedimento *ad hoc*<sup>23</sup>.

Entro febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Per effetto della revisione e del potenziamento degli studi di settore, gli organi preposti al controllo programmano un maggiore impiego di capacità operativa per il contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti a cui gli studi medesimi non si applicano.

### 10.2. Rilievo ai fini dell'accertamento

(Art. 1, commi 407 e 408)

Gli accertamenti basati sugli studi di settore (e sui parametri) non pregiudicano ulteriori accertamenti riguardanti lo stesso reddito d'impresa o di lavoro autonomo (oltre che diverse categorie reddituali, come attualmente previsto), anche qualora gli stessi siano definiti in sede di accertamento con adesione e di conciliazione.

---

<sup>22</sup> La revisione può essere disposta anche prima del decorso del termine previsto, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale (sentito il parere della commissione di esperti sugli studi di settore).

<sup>23</sup> Nella originaria versione del disegno di legge, era previsto che la revisione quadriennale dovesse essere preceduta dal parere delle associazioni professionali e di categoria. In ogni caso andava pure effettuato un aggiornamento annuale delle risultanze degli studi di settore sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sentite le associazioni professionali e di categoria. Tali previsioni non sono state conservate nella versione definitiva della Finanziaria 2005.

### 10.3. *Soggetti interessati* (Art. 1, commi 409 e 410)

Il ricorso agli studi di settore è stato finora ammesso (art. 10, commi 2 e 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146) nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, nonché:

- per gli *esercenti attività d'impresa* in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e per gli esercenti arti o professioni qualora, in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati, l'ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili in base agli studi di settore sia stato superiore a quelli dichiarati dal contribuente;
- per gli *esercenti attività d'impresa* in regime di contabilità ordinaria, *anche* per opzione, qualora a seguito dell'attività di accertamento, sia risultato dal verbale di ispezione la motivata inattendibilità delle scritture contabili, a causa di gravi contraddizioni o irregolarità.

In altri termini, gli studi di settore, applicati di regola in sede di accertamento degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, sono stati finora applicati *in via eccezionale* anche:

1. agli *esercenti attività d'impresa* in regime di contabilità ordinaria:

- a) quando la contabilità ordinaria è stata adottata in via di opzione, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973:
  - se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi;
  - nel caso di motivata inattendibilità delle scritture, a causa di gravi contraddizioni e irregolarità;

- b) per i contribuenti in regime normale di contabilità ordinaria, solo nel caso di motivata inattendibilità delle scritture, a causa di gravi contraddizioni e irregolarità;

1. agli *esercenti arti e professioni*:

- se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi.

**Con la legge finanziaria**, a decorrere dall'anno 2004<sup>24</sup>:

---

<sup>24</sup> Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

- **rimane ferma la disciplina riferita agli esercenti arti e professioni.** Gli studi di settore saranno applicabili solo se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi;
- **per gli esercenti attività d'impresa,** gli studi di settore si applicheranno anche nei seguenti casi:
  - **nel caso di contribuenti in regime normale di contabilità ordinaria, se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi;**
  - **quando emergano significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia.**

Alla luce di dette modifiche, a decorrere dall'anno 2004, gli studi di settore saranno applicati:

- a) *agli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata;*
- b) *agli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, sia questa naturale o per opzione:*
  - se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi;
  - quando emergano significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
  - nel caso di motivata inattendibilità delle scritture, a causa di gravi contraddizioni e irregolarità;
- c) *agli esercenti arti e professioni:*
  - se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi.

In ogni caso, prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'ufficio invita il contribuente a comparire per definire l'accertamento con adesione.

I maggiori ricavi o compensi accertati, o dichiarati per effetto di adeguamento, non rilevano ai fini dell'obbligo di trasmissione della notizia di reato.

#### **10.4. Adeguamento** (Art. 1, comma 411)

L'adeguamento in dichiarazione senza sanzioni alle risultanze dello studio di settore:

- può essere effettuato **anche per i periodi d'imposta successivi al primo in cui lo studio ha trovato applicazione o è stato revisionato;**
- **ha effetto anche ai fini dell'IRAP.**

Ai fini dell'IVA l'adeguamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (quindi anticipatamente rispetto al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi attualmente previsto). I maggiori corrispettivi vanno annotati nello stesso termine in apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e successivamente indicati nella dichiarazione annuale.

**Per i periodi d'imposta diversi da quello in cui lo studio o la revisione dello stesso trova applicazione per la prima volta, l'adeguamento in dichiarazione è effettuato a condizione che sia versata una maggiorazione del 3%** (calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili). La maggiorazione non è dovuta se la differenza non risulta superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

## 11. POTENZIAMENTO DEI POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI (Art. 1, commi da 402 a 404)

Sono modificati gli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72 che disciplinano i poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria.

Le modificazioni apportate – che hanno effetto dal 1° luglio 2005 – oltre ad adeguare la formulazione delle norme alla nuova disciplina in materia finanziaria, **hanno accentuato i poteri degli uffici per l'acquisizione di informazioni dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.** Si segnala in particolare che gli uffici possono richiedere “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata ... con i loro clienti”. Alle società fiduciarie può essere richiesto di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, “inequivocabilmente individuati”<sup>25</sup>.

**E' stato stabilito che richieste e risposte debbano essere formulate e fornite esclusivamente in via telematica**<sup>26</sup>. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione. Il termine di risposta è stato portato da 60 a 30 giorni.

---

<sup>25</sup> Si ritiene che la richiesta degli uffici finanziari possa riferirsi anche ai periodi d'imposta precedenti al 2005 tuttora soggetti ad accertamento.

<sup>26</sup> Si tratterà poi di verificare in che modo il soggetto, cui la richiesta sia pervenuta attraverso strumenti telematici, possa controllare la previa acquisizione delle autorizzazioni alle indagini, ove richieste dalla legge, come nel caso degli accertamenti bancari.

## 12. ACQUISIZIONE DEL CODICE FISCALE PER QUALSIASI RAPPORTO FINANZIARIO (Art. 1, comma 332)

Proprio per permettere la raccolta dei dati, notizie e documenti relativi anche alle singole operazioni, di cui si è detto al paragrafo precedente, dal 1° gennaio 2005, le banche, la società Poste Italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ed ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare ed a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria<sup>27</sup>.

Tutte le comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria, da parte di tutti i soggetti obbligati (enti pubblici e privati, società, banche, ecc.) vanno fatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità ed i termini di trasmissione che verranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

## 13. COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (Art. 1, comma 412)

A seguito dell'attività di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/73, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione anche relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Si precisa che il pagamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si procede ad iscrizione al ruolo dell'imposta, con applicazione di sanzioni ed interessi.

## 14. RESPONSABILITÀ PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE (Art. 1, comma 414)

**Si reintroduce la responsabilità penale per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte.**

---

<sup>27</sup> Per il passato le banche erano tenute ad acquisire il codice fiscale soltanto per i rapporti continuativi.

E' punito con la reclusione chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

La responsabilità sussiste solo se l'ammontare delle ritenute non versate non sia inferiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

## 15. POTERI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

(Art. 1, commi 415, 416 e da 425 a 427)

**Sono ampliati i poteri del concessionario della riscossione. E' ad esso attribuito tra l'altro il potere di esercitare azioni cautelari e conservative ed ogni altra azione prevista a tutela del creditore dalle norme del diritto comune<sup>28</sup>.**

Relativamente al discarico delle quote iscritte a ruolo, è disposto che costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario della cartella di pagamento entro il dodicesimo mese (anziché entro il quinto) successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo. Tale disposizione si applica con riferimento ai ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005.

Fino al discarico, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare, al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo, non solamente azioni cautelari ed esecutive, ma anche quelle conservative ed ogni altra azione prevista dalle disposizioni ordinarie che tutelano il creditore.

In attesa della riforma del settore della riscossione, ferma restando la responsabilità di carattere penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino al 20 novembre 2004, dietro versamento di 3 euro per ogni abitante che risiede negli ambiti territoriali ad essi affidati al 1° gennaio 2004. L'importo dovuto deve essere versato in tre rate (la prima pari al 40% del totale, da versare entro il 30 giugno 2005).

È prevista inoltre, con norma di chiusura, una proroga, fino al 31 dicembre 2006, della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo.

---

<sup>28</sup> Tra l'altro, nell'interesse del fisco alla soddisfazione del credito tributario è previsto che il concessionario, prima di avviare le procedure di espropriazione, possa richiedere a terzi, debitori a loro volta del soggetto iscritto a ruolo (o dei coobbligati) di indicare per iscritto, anche in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore (cfr. art. 1, comma 425).

## 16. TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

(Art. 1, commi 417 e 420)

Per i ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2005, il concessionario è tenuto a notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro un termine più lungo: l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario.

## 17. RATEAZIONE DELLE IMPOSTE RISULTANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE O CONSEGUENTI A CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

(Art. 1, commi 418 e 419)

Resta confermata la possibilità di procedere al versamento rateizzato delle somme dovute in seguito ad accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

**La novità è rappresentata dal rafforzamento della garanzia del fisco e dall'inasprimento delle sanzioni applicabili.**

Per il versamento delle somme dovute, il contribuente è tenuto a prestare un'idonea garanzia, costituita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Si prevede, tra l'altro che, nel caso di mancato pagamento anche solo di una rata successiva, se il garante non versa l'importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di uno specifico invito dell'amministrazione, si procede all'iscrizione a ruolo delle somme sia a carico del contribuente che nei confronti del garante.

## 18. RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA NON SPETTANTI

(Art. 1, commi da 421 a 423)

Per riscuotere i crediti indebitamente utilizzati – totalmente o parzialmente – anche in compensazione, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

La competenza all'emanazione di tale atto, emesso prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto per il periodo d'imposta precedente.

## **19. PROROGA DEI TERMINI PER L'ISCRIZIONE A RUOLO** (Art. 1, comma 424)

In deroga a quanto previsto nello Statuto del contribuente (art. 3 della legge n. 212 del 2000), i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni (art. 17, lett. a) del D.P.R. n. 602 del 1973) sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

## **20. ADEMPIMENTI IVA PER LE IMPRESE CHE OPERANO NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE** (Art. 1, commi da 429 a 432)

Le imprese che operano nella grande distribuzione – cioè, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti a media e grande struttura di vendita, con ampie superfici – possono inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate – distintamente per ciascun punto vendita – l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da esse effettuate. Le modalità tecniche ed i termini per detta trasmissione telematica sono individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni fin qui illustrate sono previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997.

## **21. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE SOCIETA' COOPERATIVE**

In materia di imposte sui redditi, sono previste disposizioni che si applicano alle società cooperative, facendo distinzione tra le c.d. cooperative a mutualità prevalente e le c.d. cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

### **21.1. Cooperative a mutualità prevalente** (Art. 1, commi da 460 a 463)

Per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904<sup>29</sup> non si applicano:

---

<sup>29</sup> Tale articolo dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

- per quanto concerne le cooperative agricole e loro consorzi e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per la quota del 20% degli utili netti annuali;
- per quanto concerne, invece, le altre cooperative e loro consorzi per la quota del 30% degli utili netti annuali.

L'esenzione dall'IRES prevista dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, per le cooperative agricole e loro consorzi e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi non si applica limitatamente alla quota del 20% degli utili netti annuali.

Con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, l'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601<sup>30</sup>, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'IRAP.

Tali previsioni non si applicano nei confronti delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

In ogni caso, restano salve le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### *21.2. Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (Art. 1, commi da 464 a 466)*

A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente, l'applicabilità dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Gli interessi sulle somme che complessivamente i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare complessivo calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%.

---

<sup>30</sup> Tale articolo prevede che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi siano esenti dall'IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi l'IRES è ridotto alla metà.

Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%.

Le modifiche di cui sopra decorreranno dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

**21.3. Aliquota ridotta ai fini IVA per talune prestazioni**  
(Art. 1, comma 467)

Una serie di prestazioni rese dalle società cooperative e loro consorzi sono comprese tra quelle soggette ad IVA all'aliquota ridotta del 4% (n. 41-bis della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972).

**22. ADEMPIMENTI IVA PER SERVIZI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
E PER SERVIZI DI FOGNATURA**

(Art. 1, comma 471)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e versamento dell'IVA contenute nei DD.MM. del 24 ottobre 2000, n. 370 e n. 366 (relativi, rispettivamente, all'applicazione dell'IVA nei confronti dei contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono da addebitarsi mediante bolletta – D.M. n. 370 – ed all'applicazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni – D.M. n. 366) non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato l'imposta in misura superiore a 2 milioni di euro.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

**23. AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**  
(Art. 1, commi da 473 a 478)

**Possono essere affrancate le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.**

L'affrancamento può avvenire per l'intero ammontare della riserva o del fondo o anche solo per una parte. Sono escluse dalla disposizione agevolativa le sole riserve per ammortamenti anticipati.

### *Meccanismo applicativo*

Le riserve e i fondi in sospensione di imposta affrancabili sono assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del 10%.

Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413 e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva è ridotta al 4%.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2004 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

### *Effetti dell'affrancamento*

Le riserve ed i fondi ed i saldi attivi di rivalutazione, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'art. 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'art. 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

## 24. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI TABACCHI

*(Art. 1, commi da 485 a 487)*

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto degli eventuali provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, **può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati** al fine di assicurare all'Erario un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il

Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

E' ammessa la vendita al pubblico di sigarette in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

## **25. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTO ED ENALOTTO**

*(Art. 1, commi da 488 a 494)*

Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, è prevista l'unificazione delle percentuali delle ritenute al 6%.

Può essere istituita un'ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

## **26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOGIUOCHI**

*(Art. 1, commi da 495 a 502)*

Sono apportate modifiche alla normativa fiscale concernente gli apparecchi per i videogiochi, comprese le eventuali sanzioni amministrative tributarie disposte per i predetti apparecchi, installati presso pubblici esercizi che non risultino conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sono, inoltre, previste modifiche alla normativa relativa ai documenti attestanti il rilascio dei nulla osta.

## **27. IVA INDETRAIBILE PER MOTOCICLI E AUTOVETTURE**

*(Art. 1, comma 503)*

L'indetraibilità dell'IVA sulle operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2004, viene prorogata al 31 dicembre 2005.

## **28. PROROGA AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRPEF ED IVA**

*(Art. 1, commi da 504 a 506)*

Viene disposta la proroga delle agevolazioni previste in materia di IRPEF ed IVA.

Per l'IRPEF:

- è estesa a tutto il 2005 la norma contenuta nell'art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero o in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8000 euro;
- il limite di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti previdenziali e casse a fini esclusivamente assistenziali da parte di datori di lavoro o dai lavoratori stessi viene fissato, per l'anno 2005, in euro 3.615,20 (lo stesso previsto per gli anni 2003 e 2004).

Per l'IVA, gli imprenditori agricoli con un volume d'affari superiore ai vecchi 40 milioni di lire (limite fissato dall'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313) possono continuare ad applicare il regime speciale IVA, che permette loro una detrazione forfetaria dell'imposta, anche per l'anno 2005.

Le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti agricoli e ittici sono in ogni caso unitariamente considerate.

## **29. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI EDIFICABILI**

*(Art. 1, comma 376)*

Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1° luglio 2003.

Alla luce della modificazione apportata, le disposizioni degli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 giugno 2005 (il termine precedente era 30 settembre 2004); sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2005 (il termine precedente era 30 settembre 2004).

### **30. PROROGA AGEVOLAZIONI PER I COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE**

*(Art. 1, comma 507)*

Sono prorogate (al 31 dicembre 2005) le esenzioni ed agevolazioni fiscali relative ad atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione di immobili distrutti o danneggiati nella valle del Belice.

### **31. PROROGA AGEVOLAZIONI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO**

*(Art. 1, comma 508)*

Le agevolazioni già previste dall'art. 19, comma 3, della legge n. 289/2002 (riguardante le proroghe di agevolazioni per il settore agricolo) sono prorogate (a tutto il 2005) ai fini della manutenzione e della salvaguardia dei boschi.

### **32. IRAP SUL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA**

*(Art. 1, comma 509)*

Per coloro che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, viene stabilito che l'aliquota IRAP sia fissata nella misura dell'1,9 % per i sei periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1998 e nella misura del 3,75 % per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005.

### **33. DISPOSIZIONI A FAVORE DI AGRICOLTURA, PESCA E PRODOTTI ENERGETICI**

*(Art. 1, commi 510, 513 e 571)*

Vengono prorogate al 31 dicembre 2005 le agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine e per tutto l'anno 2005 le agevolazioni fiscali e previdenziali a favore di imprese che esercitano la pesca costiera.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 vengono prorogate alcune agevolazioni riguardanti particolari impieghi di alcuni prodotti energetici.

### 34. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA (Art. 1, commi da 511 a 523)

Sono previste diverse disposizioni aventi ad oggetto l'abrogazione, la rideterminazione e determinate agevolazioni sulle aliquote di accisa relative ad oli minerali, carbon *coke*, *coke* di petrolio, bitume di origine naturale, gasolio per autotrazione. Vengono, altresì, stabiliti i soggetti destinatari di tali agevolazioni e le diverse modalità di applicazione delle stesse.

In conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, viene consentita l'applicazione al biodiesel di un'esenzione dall'accisa nell'ambito di un programma - della durata di sei anni - con decorrenza dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010.

L'efficacia di tali disposizioni deve conseguentemente essere subordinata alla preventiva approvazione degli Organismi comunitari, secondo quanto stabilito dal trattato istitutivo della Comunità europea.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI